

Ordini professionali: cambiamenti in vista

Giuseppe Luigi Palma

Le professioni ordinistiche in Italia sono organizzate in 27 organi di coordinamento nazionale, 118 sedi regionali e 1759 sedi territoriali. Gli iscritti agli Albi sono oltre 2 milioni e producono una quota superiore al 15% del PIL nazionale. Il mondo delle professioni dunque è fondamentale anche nelle dinamiche di sviluppo del nostro paese.

Negli ultimi mesi si è ripreso a parlare di liberalizzazioni delle professioni, di abolizione dell'esame di stato e addirittura di abolizione degli Ordini professionali. Sono state presentate diverse ipotesi, ma alla fine la manovra finanziaria di agosto ha sciolto ogni dubbio. I cambiamenti ci saranno, alcuni condivisibili altri incomprensibili.

La parte della manovra finanziaria che tratta le liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo, contiene alcune norme che riguardano in particolare le professioni.

Esame di Stato: Viene ribadito che per l'accesso ad una professione regolamentata è necessario sostenere l'esame di Stato. D'altronde non sarebbe stato possibile abolire l'esame di stato in quanto è previsto dalla Costituzione;

Accesso alle professioni: Viene previsto che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire i seguenti principi:
□ a) l'accesso alla professione è libero e vengono meno eventuali limitazioni, (tranne alcune eccezioni) del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica. Nel caso della professione di Psicologo non esiste alcuna limitazione di tale tipo e quindi la norma non avrà alcuna implicazione;

Formazione continua permanente: Il decreto contiene la *“previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”*. Tutti i codici deontologici prevedono che il professionista debba essere aggiornato, in particolare l'art. 5 del nostro codice prevede che *“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”*. La novità è che la violazione dell'obbligo di formazione diventa un illecito disciplinare e quindi sanzionabile. Ritengo che questa nuova norma sia utile per una migliore tutela dell'utente. Non poche perplessità invece derivano dal fatto che non servirà a tutelare gli utenti dei tanti pseudo-professionisti che, spesso in maniera mascherata, esercitano abusivamente le professioni ordinistiche, tra cui anche la nostra. Infatti costoro non essendo iscritti ad alcun albo previsto da apposita legge dello Stato, non potranno essere sanzionati in nessun modo!

Tirocinio: Il decreto prevede che *“la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto”*.

Vedremo in che modo questi principi saranno declinati operativamente per la nostra professione.

Tariffe: Sulla spinosa questione viene previsto che *“il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”*. Ricordo che siamo ancora in attesa dell'emanazione del decreto sulle tariffe degli Psicologi, spero di poter finalmente dare la buona notizia a breve.

Assicurazione: □ Diventa obbligatoria l'assicurazione, infatti il decreto prevede che *“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”*;

Deontologia professionale: Importanti cambiamenti sul fronte della deontologia. Da tempo gli stessi Ordini professionali chiedono di affrontare una annosa questione. In particolare attualmente sono i consigli degli Ordini a svolgere la funzione deontologica sugli iscritti, e non è più accettabile che gli eletti (consiglieri dell'Ordine) giudichino (dal punto di vista deontologico) gli stessi elettori. Finalmente questa nuova norma affronta la problematica e viene prevista *“l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”*.

Questa norma non si applica alle professioni sanitarie, ma anche per esse è in corso di approvazione una norma analoga.

Pubblicità informativa: Viene ribadito che la pubblicità informativa dell'attività professionale, è libera. Ovviamente viene sottolineato anche che le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Evasione fiscale: Il decreto prevede sanzioni accessorie a carico del professionista a seguito della reiterata violazione all'obbligo di fatturazione. In particolare è prevista **sospensione** dell'iscrizione all'Albo e/o Ordine per un periodo minimo di tre giorni e massimo un mese. In caso di recidiva, la sospensione si incrementa per un periodo di quindici giorni fino a sei mesi. Vi sono non poche criticità, gli ordini professionali, secondo la disposizione del dl 138/2011 sono infatti dei meri esecutori di provvedimenti sanzionatori emessi dall'amministrazione finanziaria e poi siccome il provvedimento è immediatamente esecutivo il diritto alla difesa del professionista viene fortemente limitato. Infine anche in questo caso chi non è iscritto all'Albo e magari esercita abusivamente non sarà colpito da questa norma.

Certamente queste sono solo alcune delle novità introdotte dalla manovra finanziaria che interessano in maniera più specifica il mondo delle professioni, restano comunque tutte le altre preoccupazioni connesse alla stessa manovra che interessano tutti in quanto cittadini.